SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

16º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2142) ***Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 3
D'ALESSANDRO PRISCO *(Sin. Dem.-l'Ulivo), relatrice alla Commissione* 2, 3

DL 0257

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2142) ***Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto***
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto».

Prego la senatrice D'Alessandro Prisco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione.* Il provvedimento in esame prevede l'istituzione di una indennità, che viene denominata «di posizione», a favore dei dirigenti generali dello Stato, in attesa di una revisione complessiva del relativo rapporto di lavoro, al quale, come sapete, in base alla legge n. 59 del 1997 (sulla quale abbiamo già discusso in questa Commissione), verrà esteso il regime di diritto privato. Si presume – e mi pare implicito nel provvedimento – che il nuovo assetto comporterà un miglioramento dei trattamenti economici dei dirigenti generali, per l'attrazione – mi sembra giusto definirla così – esercitata dai diversi contratti che riguardano la dirigenza del settore privato.

Per l'attuazione di queste disposizioni transitorie, il Governo propone l'istituzione di una indennità di posizione che, concretamente, ammonta a 24 milioni lordi annui per i dirigenti generali preposti a direzioni generali, e a 18 milioni lordi annui per i dirigenti generali che hanno altre funzioni.

È previsto poi che, per particolari condizioni di complessità o per la rilevanza di alcune posizioni, ciascun Ministro possa stabilire una maggiorazione dell'indennità fino al 30 per cento del suo importo, naturalmente nei limiti delle risorse assegnate a ciascun Ministero. Si tratta, quindi, di una anticipazione del futuro assetto retributivo.

Vorrei sottolineare un elemento che, a mio parere, è molto importante: non si prendono in esame soltanto la dirigenza civile e le amministrazioni tradizionali, ma tali disposizioni sono estese anche ai dirigenti generali della polizia di Stato, ai generali di divisione e di corpo d'armata, nonchè ai dirigenti generali degli enti pubblici non economici, che, per effetto della legge n. 72 del 1995, sono equiparati ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

La disposizione del comma 3 intende perequare il trattamento economico dei componenti non parlamentari del Governo con i membri di

esso che invece sono parlamentari. Anche in questo caso è stato assunto lo stesso parametro preso in considerazione per i dirigenti generali. L'indennità è integrata da un assegno corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennità stessa e quello dell'indennità parlamentare. Tenendo conto che taluni possono percepire altre somme a titolo retributivo o pensionistico, derivanti da altre funzioni che non sono quelle di membri del Governo, questo importo complessivo, comprensivo dell'indennità e dell'assegno, è decurtato in modo che, pur attuando una perequazione verso l'alto, non sia superato ovviamente il trattamento economico dei membri del Governo che sono anche parlamentari.

L'articolo 3 affronta di nuovo la questione dei buoni pasto. Si tratta, infatti, di una disposizione di carattere interpretativo, con la quale si chiarisce che la corresponsione dei buoni pasto spetta non solo ai dipendenti che svolgono il proprio orario settimanale di lavoro in cinque giorni (come stabilito dalla legge n. 724 del 1994), ma anche ai dipendenti di quegli uffici che, per esigenze di servizio, non abbiano potuto articolare la settimana lavorativa in cinque giorni.

Il comma 2 dell'articolo 3 provvede a prorogare dal 31 marzo al 30 giugno 1997 il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 662 del 1996, relativo all'attribuzione di una somma a titolo di controvalore del buono pasto, fino a quando non sia stata organizzata l'erogazione del buono pasto. Questa, infatti, comporta difficoltà organizzative che erano già emerse in sede di esame, svolto in questa Commissione, della legge a cui prima ho fatto riferimento.

Ritengo che siano questi gli aspetti fondamentali del provvedimento al nostro esame ed ho cercato di illustrarli ai colleghi compiendo uno sforzo di sintesi.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI